



COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO
DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE
LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 15 del 27/02/2019

INDICE

| | |
|--|---------------|
| Art. 1 - Ambito di applicazione | Pag. 3 |
| Art. 2 - Definizioni | Pag. 3 |
| Art. 3 - Obiettivi | Pag. 5 |
| Art. 4 - Prescrizioni | Pag. 6 |
| Art. 5 - Orari di esercizio delle attività | Pag. 7 |
| Art. 6 - Modalità di esercizio dell'attività' e informazioni alla clientela | Pag. 7 |
| Art. 7 - Ulteriori misure di contenimento del fenomeno | Pag. 7 |
| Art. 8 - Incentivi alla rimozione/assenza degli apparecchi per il gioco lecito | Pag. 8 |
| Art. 9 - Sanzioni | Pag. 9 |
| Art.10 – Rinvio ad altre norme | Pag. 9 |
| Art.11 – Entrata in vigore del presente regolamento | Pag. 9 |

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali.
2. Sono oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi);
 - gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT);
 - sale bingo soggetto di autorizzazione ex art. 88 del TULPS.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- sala giochi: il locale specificamente allestito per lo svolgimento del gioco lecito;
- giochi leciti: si considerano tali:
 - a) i giochi tradizionali (ad es. bocce, giochi da tavolo ecc.);
 - b) gli apparecchi o congegni da trattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:
 - apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 lett. a) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26/10/1972 n. 640 e ss.mm. si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze - A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi, e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina di monete. Le vincite computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
 - apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett. b) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi da trattenimento che,

facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, c. IV, del D.P.R. 26/10/1972 n. 640 e ss.mm., si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;

- apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett. a) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tale caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
 - apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett. c) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;
 - apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett. c-bis) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
 - apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett. c-ter) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo e scopo;
 - apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;
- esercizi già autorizzati o autorizzabili ad installare apparecchi da intrattenimento: sono quelli previsti dagli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S. tra cui:
- bar, caffè, ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - sale pubbliche da gioco (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 4.4.2001, n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);

- agenzie di raccolta scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.;
- sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D.M. delle Finanze 31/1/2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);
- superficie di somministrazione: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;
- area separata: area specificamente dedicata alla collocazione degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. , che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;
- tabella dei giochi proibiti: la tabella predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca oltre ai giochi d'azzardo anche quelli che il Questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti che ritenga di disporre. Nella stessa è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da intrattenimento;
- tariffa del biliardo: il costo della singola partita - o quello orario - per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori.

Art. 3 - Obiettivi

1. L'Amministrazione comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità, lo stato di salute psicoemotiva individuale; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco sui consumatori.
2. L'Amministrazione comunale, a tutela della salute pubblica, del benessere individuale e della comunità del proprio territorio, intende disincentivare il "gioco d'azzardo" e prevenirne la dipendenza patologica anche attraverso iniziative di educazione e di informazione nonché di interventi di prevenzione rivolti ai soggetti deboli e a rischio.
3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si riferiscono, in particolare, ai seguenti principi:
 - a) tutela dei minori;
 - b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;
 - c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per

- la popolazione anziana, sia in termini di sovra indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di auto-segregazione dalla vita di relazione e affettiva;
- d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
 - e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.

Art. 4 - Prescrizioni.

I locali delle sale giochi di cui all'art. 86, comma 1, e gli esercizi di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S. dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) destinazione d'uso commerciale e collocazione dei locali al piano terra;
- b) distanza di almeno mt. 500, calcolata secondo il percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto, caserme, parchi pubblici, impianti sportivi;
- c) distanza di almeno 300 mt, calcolata secondo il percorso pedonale più breve, da sportelli bancari, postali o bancomat, né possono essere aperti sportelli o bancomat in un raggio di 300 mt. da dove già sono installati degli apparecchi di gioco a soldi;
- d) i locali devono risultare sorvegliabili, ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.;
- e) la sala giochi non deve essere comunicante con un pubblico esercizio, con un circolo o con qualsiasi altro esercizio commerciale o attività;
- f) deve essere rispettata la normativa in materia di impatto acustico.

Non possono essere installati apparecchi da gioco nei pubblici esercizi, esercizi commerciali ed attività temporanee, che si trovino ad una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri, attivate nell'ambito delle manifestazioni pubbliche; analogamente non possono essere attivate sale temporanee dedicate al gioco, che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri, nell'ambito di manifestazioni pubbliche.

Non possono essere installati apparecchi da gioco nelle pertinenze delle attività (es. plateatico) che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri.

I nuovi esercizi commerciali, pubblici esercizi, ed altre attività all'interno dei quali possono essere installati apparecchi per il gioco dovranno produrre al Comune a corredo delle pratiche amministrative di apertura, trasferimento, ampliamento dell'attività un'autocertificazione attestante di essere ad una distanza superiore ai 500 metri dai luoghi sensibili nel caso in cui intendano installare apparecchi da gioco. Quanto sopra al fine di

consentire agli organi preposti i controlli del caso e l'adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti anche in relazione al presente Regolamento.

Art. 5 - Orari di esercizio delle attività

1. L'orario di apertura delle sale dedicate, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i., Testo Unico degli Enti locali.
2. L'ordinanza sindacale che definisce gli orari può prevedere una disciplina specifica per le Sale dedicate all'esercizio del gioco denominato "Bingo" di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29.

Art. 6 - Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l'altro, prescrivono:
 - a. l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;
 - b) la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;
 - c) l'esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
 - d) l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese, e spagnolo e arabo, in caratteri chiaramente leggibili.
2. È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.

Art. 7 - Ulteriori misure di contenimento del fenomeno

1. L'Amministrazione comunale e le Società controllate dalla stessa non procedono alla concessione a qualsiasi titolo di immobili rientranti nel patrimonio indisponibile a soggetti che intendono aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.

2. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili concessi dall'Amministrazione Comunale, i concessionari dovranno provvedere a far rimuovere gli apparecchi alla conclusione del relativo contratto di noleggio o alla prima scadenza di eventuali contratti di sub concessione dell'attività se antecedente.
3. Il Comune di Sommacampagna non concede il proprio patrocinio per eventi, manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, iniziative sportive, che ospitano o pubblicizzano attività che, benché lecite, sono contrarie alla cultura dell'utilizzo responsabile del denaro o che favoriscono o inducono la dipendenza del gioco d'azzardo patologico. Inoltre, si impegna a non patrocinare eventi in cui sono presenti, tra gli sponsor o gli espositori, soggetti titolari o promotori di attività che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d'azzardo.
4. Le società controllate dall'Amministrazione comunale o alle quali l'Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
5. L'Amministrazione comunale non autorizza l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'esterno o visibili dall'esterno delle attività commerciali di cui al presente Regolamento.
6. I nuovi esercizi commerciali, pubblici esercizi, ed altre attività all'interno dei quali possono essere installati apparecchi per il gioco dovranno produrre al Comune a corredo delle pratiche amministrative di apertura, trasferimento, ampliamento dell'attività un'autocertificazione attestante di essere ad una distanza superiore ai 500 metri dai luoghi sensibili nel caso in cui intendano installare apparecchi da gioco. Quanto sopra al fine di consentire agli organi preposti i controlli del caso e l'adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti anche in relazione al presente Regolamento.
7. L'Amministrazione Comunale si impegna ad organizzare eventi almeno con cadenza annuale per sensibilizzare la popolazione sui rischi del gioco d'azzardo ed a promuovere informazione sugli sportelli e servizi a cui possono rivolgersi le persone con dipendenza da gioco d'azzardo.

Articolo 8 - Incentivi alla rimozione/assenza degli apparecchi per il gioco lecito

1. L'Amministrazione, nell'eventuale concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo lecito all'interno degli esercizi, anche se autorizzati alla pratica del gioco.
2. Agli esercenti che dismetteranno tutti gli apparecchi da gioco d'azzardo all'interno del proprio locale sarà riconosciuta un'agevolazione TARI del 50% a tempo indeterminato.

Art. 9 - Sanzioni

1. Le violazioni di cui al presente Regolamento sono sanzionate con il pagamento di una somma, da € 25,00 ad € 500,00 per il cui accertamento e irrogazione della sanzione si applicano le disposizioni di cui alla

legge del 24/11/1981, n. 689 e le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.

2. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo capoverso dell'art. 4, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da dieci a sessanta giorni.
3. Compete al Responsabile del Settore di riferimento, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000, l'adozione del provvedimento amministrativo della sospensione e/o revoca dell'atto autorizzatorio o la chiusura dell'esercizio.

Art. 10 – Rinvio ad altre norme

1. Per tutto quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dalle norme comunitarie, dalle leggi statali e regionali, nonché da ogni altro regolamento sovra ordinato vigente in materia.
2. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornate per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge e regolamentari sovra ordinate.

Art. 11 – Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la relativa delibera d'approvazione.
2. A decorrere da tale data è abrogato ogni altro atto di questo Comune che sia con esso incompatibile.